



ORDINANZA DEL SINDACO N. 14 DEL 16/DICEMBRE/2021

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CODIV-19 OBBLIGO DI UTILIZZO, NEL PERIODO NATALIZIO, DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE NEGLI AMBIENTI ESTERNI PRESSO L'INTERO TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

Viste le vigenti disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del SARS-CoV-2 ed in particolare la Legge 126/2021, che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria all'interno della cornice normativa fissata dal decreto-legge 19/2020, convertito nella Legge 35/2020, nonché il D.P.C.M. 2 marzo 2021 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*", che, all'art. 1, comma 2, consente di non indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi;

Visto l'art. 1 dell'Ordinanza del Ministro della Salute in data 22 giugno 2021, "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in zona bianca*", secondo cui, "*Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, che prevede, tra l'altro, l'obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a partire dal 28 giugno 2021, nelle «zone bianche» cessa l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, per gli spazi all'aperto delle strutture sanitarie, nonché in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario*";

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute in data 28 ottobre 2021, che ha reiterato, fino al 31 dicembre 2021, le misure di cui all'Ordinanza in data 22 giugno 2021, predetta;

Atteso che con successive note ministeriali del Ministero dell'Interno, i Sindaci ed i Prefetti sono stati invitati a valutare l'adozione di misure particolari, al fine di garantire ovunque il rispetto delle regole di sicurezza per la salute pubblica;

Considerato che:

- allo stato attuale, l'indice di diffusione del SARS-CoV-2 registra un aumento a livello regionale e nazionale con conseguente incremento dei contagi;
- in occasione delle imminenti festività natalizie si registrerà, in tutti i luoghi di aggregazione e specificamente nel centro cittadino, come di consueto, un intenso afflusso di persone con difficoltà a garantire il distanziamento interpersonale, con frequente possibilità di transiti ravvicinati e costanti di numerose persone che potrebbero venire tra loro in contatto e conseguente impossibilità a garantire il necessario distanziamento interpersonale;
- nel rispetto del principio di proporzionalità, è necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni



COMUNE DI SAN SALVO

Provincia di Chieti



UNO DEI 100 COMUNI
DELLA PICCOLA GRANDE ITALIA

Cap 66050

☎ 0873 3401

P.IVA 00247720691

di pericolo per la salute pubblica attraverso l'adozione di un provvedimento di natura cautelare, di carattere contingibile ed urgente, diretto a contrastare, con l'approssimarsi e durante il periodo natalizio e festivo, l'evoluzione della pandemia, prescrivendo dei comportamenti sociali laddove non possa essere garantito il distanziamento interpersonale;

Viste le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del SARS-CoV-2, ed in particolare la citata Legge 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021, ulteriormente prorogato al 31 marzo 2022 con D.L. del 15/dicembre/2021, estende a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria all'interno della cornice normativa fissata dal Decreto-Legge n.19/2020, convertito nella Legge 35/2020, con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;

Ritenuto, quindi, dover adottare ulteriori misure di prevenzione nel periodo antecedente e successivo alle festività natalizie allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico nel territorio comunale;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000, con particolare riferimento all'art.50, comma 5;
- il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge n. 35 del 22 maggio 2020;
- il D.P.C.M. del 2 marzo 2021;
- il Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126 del 16 settembre 2021;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021, reiterata in data 28 ottobre 2021;
- il D.L. del 15 dicembre 2021;

ORDINA

l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie negli ambienti esterni, presso l'intero territorio comunale, a decorrere da venerdì 17 dicembre 2021 e fino a domenica 09 gennaio 2022;

PRECISA

Restano esentati da tale obbligo i minori al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti affetti da disabilità e/o patologie incompatibili con l'uso continuativo della mascherina;

AVVISA

L'inosservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza sarà sanzionata ai sensi dell'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19;

DISPONE

1. gli organi di Polizia sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza, procedendo a carico dei trasgressori ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;



COMUNE DI SAN SALVO

Provincia di Chieti



UNO DEI 100 COMUNI
DELLA PICCOLA GRANDE ITALIA

Cap 66050

☎ 0873 3401

P.IVA 00247720691

2. la trasmissione, per opportuna conoscenza a:

- Prefettura di Chieti;
- Questura di Chieti;
- Regione Abruzzo;
- Provincia di Chieti;
- Stazione dei Carabinieri di San Salvo;
- Corpo di Polizia Locale;

3. la pubblicazione della presente Ordinanza sull'Albo Pretorio comunale e l'inserimento della stessa nel sito istituzionale dell'Ente;

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune della presente Ordinanza o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni.

SAN SALVO, 16/DICEMBRE/2021



IL SINDACO

Avv. Tiziana MAGNACCA

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)